

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2016, il giorno ventuno Dicembre, alle ore 09:45 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco DANIELE MANCA, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

**ATTO N.305 - I.P. 3766/2016 - Tit./Fasc./Anno 2.9.1.0.0.0/6/2016**

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Approvazione dello schema di Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, unioni e singoli comuni dell'area bolognese "Collaborazione in tema di Statistica e Ricerche demografiche sociali ed economiche".

**Città metropolitana di Bologna**  
**Direzione generale**  
**Servizio Studi e Statistica per la Programmazione strategica**

**Oggetto:** Approvazione dello schema di Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, unioni e singoli comuni dell'area bolognese *“Collaborazione in tema di Statistica e Ricerche demografiche sociali ed economiche”*.

**IL SINDACO METROPOLITANO**

**Decisione**

- 1) **approva** lo schema di Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, unioni e singoli comuni dell'area bolognese *Collaborazione in tema di Statistica e Ricerche demografiche sociali ed economiche*, nel testo allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato1);
- 2) **dà atto** che il Sindaco metropolitano, o suo delegato provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo attuativo di cui al punto 1), apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie.

**Motivazione**

La legge n. 56/2014<sup>1</sup> prevede, all'art.1 comma 85, lettera d), che le Province, e dunque anche le Città metropolitane, in forza del rinvio di cui al comma 44, svolgano la funzione fondamentale di *“...raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali...”*.

La legge regionale dell'Emilia-Romagna n.13/2015<sup>2</sup>, in attuazione della citata legge n. 56/2014, prevede all'art. 7, recante *Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali*, che: *“Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle*

---

<sup>1</sup> *Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni.*

<sup>2</sup> *Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni.*

*funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”.*

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna indica, agli articoli 4 e 5, i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa, prevedendo, all'articolo 1, commi 5 e 6, che la Città metropolitana “*Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni. Promuove il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, anche al fine di valorizzarne i saperi e le risorse. Garantisce la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia...*”, e, all'articolo 18, che “*...la Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi...*”.

L'articolo 20 dello stesso Statuto prevede che, in base ad appositi atti convenzionali, le Unioni ed i Comuni possano delegare loro funzioni alla Città metropolitana<sup>3</sup>, individuare forme di cooperazione e collaborazione con la stessa per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche, ed avvalersi degli uffici della Città metropolitana, mentre quest'ultima può avvalersi degli Uffici di Comuni o delle Unioni, definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari. Lo stesso articolo 20 prevede, inoltre, che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività, individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.

In base alle norme richiamate è stata approvata dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la *Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni*<sup>4</sup> dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali, nell'ambito dei servizi generali ed innovazione, sono specificamente indicate “**ricerche demografiche, sociali ed economiche ed elaborazioni statistiche**”.

**Presso il Comune di Bologna opera l'Ufficio comunale di Statistica nell'ambito di un'Area complessivamente dedicata alla programmazione, ai controlli e alla statistica; presso la Città metropolitana opera nell'ambito della Direzione generale il Servizio Studi e Statistica per la programmazione strategica.**

Sulla base delle premesse di normative richiamate, la Città metropolitana ritiene opportuno avviare con l'Accordo in oggetto un percorso progressivo e modulare, a carattere sperimentale, inteso a realizzare a livello metropolitano **una collaborazione fra la Città metropolitana di Bologna ed il Comune capoluogo in materia statistica, di ricerche demografiche, sociali ed economiche, da estendere alle adesioni volontarie delle Unioni e dei Comuni singoli non associati, e finalizzata a supportare, approfondire e verificare le politiche pubbliche locali dell'area metropolitana complessivamente intesa con le necessarie ed opportune analisi statistiche ed elaborazioni di dati statistici di carattere strutturale, integrati con rilevazioni proprie, anche di fonte demoscopica.**

---

<sup>3</sup> In base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto.

<sup>4</sup> Cfr Delibera di Consiglio metropolitano n. 54 del 30 novembre 2016, e Delibera di Consiglio Comunale di Bologna n. 390 del 12.12.2016.

L'Accordo ha ad oggetto l'avvio di una collaborazione funzionale fra gli uffici specialistici competenti in materia di statistica e di indagini demoscopiche della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna, a beneficio degli enti dell'intera area metropolitana bolognese, avviando **un percorso di integrazione conoscitiva, funzionale e professionale delle operazioni di raccolta, elaborazione, analisi e restituzione dei dati statistici a sostegno dell'agenda delle politiche pubbliche, ed in funzione dello sviluppo e del monitoraggio delle stesse, nonché a sostegno dell'azione amministrativa degli enti locali dell'area bolognese.**

La collaborazione è prevista nella forma dell'avvalimento, ma l'Accordo prevede che possa evolversi in ufficio comune, tenuto conto delle eventuali risorse disponibili degli enti aderenti e interessati.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene opportuno procedere all'approvazione dell'Accordo attuativo suddetto, come da schema che si allega al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Lo Statuto vigente della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33<sup>5</sup>, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

L'Accordo è stato oggetto di informazione in Ufficio di Presidenza della Città metropolitana (art. 32 Statuto) nella seduta del 2 dicembre 2016.

L'accordo attuativo, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 2 della Convenzione Quadro sopra richiamata, disciplina le modalità organizzative e la ripartizione degli oneri finanziari tra la Città metropolitana di Bologna e le parti interessate, in ordine alle condizioni di avvalimento di cui all'articolo 2.

Si precisa che il provvedimento in esame **comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.**

---

<sup>5</sup> L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano: ...omissis...
  - g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;  
..omissis...
3. Entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio metropolitano, il Sindaco presenta al Consiglio un documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi trenta giorni, ciascun Consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti venti giorni, il Sindaco metropolitano sottopone il documento al Consiglio metropolitano nella sua forma definitiva, per la sua approvazione. (...).

Sono stati richiesti ed acquisiti<sup>6</sup> agli atti il parere del Direttore Generale in relazione alla regolarità tecnica e quello del Direttore del Settore Programmazione e gestione risorse in relazione alla regolarità contabile.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

### **Allegati**

Schema di Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, unioni e singoli comuni dell'area bolognese *Collaborazione in tema di Statistica e Ricerche demografiche sociali ed economiche (Allegato1)*.

per Il Sindaco Metropolitan  
VIRGINIO MEROLA  
Il ViceSindaco Metropolitan  
DANIELE MANCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

**ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE  
ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA  
BOLOGNESE**

**COLLABORAZIONE IN TEMA DI STATISTICA E RICERCHE DEMOGRAFICHE, SOCIALI ED  
ECONOMICHE**

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
- la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- il D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

Considerato in particolare che:

- la Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 85, lettera d), che le Province e dunque anche le Città metropolitane (in forza del rinvio di cui al comma 44) svolgono la funzione fondamentale di *“...raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali...”*;
- in attuazione della Legge n. 56/2014, la L.R. Er 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” all'art. 7 (Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali) prevede che: *“Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”*.

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede:

- all'articolo 1, commi 5 e 6, che la Città metropolitana *“Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni. Promuove il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, anche al fine di valorizzarne i saperi e le risorse. Garantisce la massima trasparenza della sua*

*attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia...”;*

- agli articoli 4 e 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa;
- all'articolo 18 che “...la Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi...”.

Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana, oppure quest'ultima può avvalersi degli Uffici di Comuni o Unioni, definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.

In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni<sup>1</sup> dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali nell'ambito dei servizi generali ed innovazione specificamente “ricerche demografiche, sociali ed economiche ed elaborazioni statistiche”.

Preso atto che:

- presso il Comune di Bologna opera l'Ufficio comunale di Statistica nell'ambito di un'Area complessivamente dedicata alla programmazione, ai controlli e alla statistica;
- presso la Città metropolitana opera nell'ambito della direzione generale il Servizio studi e statistica per la programmazione strategica.

Valutata la necessità di avviare un percorso progressivo e modulare di carattere sperimentale, improntato fin da subito a realizzare a livello metropolitano una collaborazione fra la Città metropolitana di Bologna e il Comune capoluogo in materia statistica, di ricerche demografiche, sociali ed economiche da estendere alle adesioni volontarie delle Unioni e dei Comuni singoli non associati e finalizzata ad approfondire, sostenere e verificare le politiche pubbliche locali dell'area metropolitana complessivamente intesa con le necessarie ed opportune analisi statistiche ed elaborazioni di dati statistici integrati con rilevazioni proprie, anche di fonte demoscopica.

**Le parti convengono quanto segue:**

## **Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo**

1. Con il presente accordo attuativo le parti (Unioni di comuni e comuni singoli non associati) perseguono il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa relativamente alle funzioni di competenza in materia statistica come

---

<sup>1</sup> approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n. 20 del 27.05.2015 e dal Consiglio Comunale di Bologna con delibera OdG n. 305 del 05/10/2015

definite dal D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e di indagine demoscopica, attraverso la diffusione ed il reciproco scambio delle conoscenze e delle informazioni acquisite.

2. Le parti concordano di avviare un percorso di integrazione funzionale e professionale che migliori da un punto di vista quantitativo e qualitativo la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati statistici a sostegno dell'agenda, dell'implementazione e del controllo delle politiche pubbliche nonché dell'azione amministrativa degli enti locali dell'area bolognese.
3. Oggetto del presente accordo è l'avvio di una collaborazione funzionale fra gli uffici specialistici competenti in materia di statistica e indagini demoscopiche della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna a beneficio degli enti dell'area metropolitana bolognese complessivamente intesa.
4. Le parti concordano inoltre di avviare un approfondimento tecnico finalizzato ad evolvere la collaborazione nei modi stabiliti dall'articolo 3 e a rendere un servizio strutturato agli enti locali dell'area metropolitana.

## **Articolo 2 - Collaborazione funzionale a livello metropolitano per il coordinamento delle attività statistiche e le indagini demoscopiche**

1. La presente collaborazione non strutturata - ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Convenzione quadro citata in premessa - avviene mediante l'integrazione di carattere funzionale tra le unità organizzative competenti della Città metropolitana di Bologna e del Comune capoluogo che preservano la loro autonomia organizzativa e i loro ambiti di competenza sulla base di quanto stabilito dagli enti di appartenenza. In particolare la collaborazione ha ad oggetto lo svolgimento in modo coordinato delle seguenti funzioni e attività:
  - a) raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati e informazioni inerenti il territorio bolognese - inteso come macro aggregato di riferimento - su temi demografici, economico-sociali e ambientali;
  - b) analisi territoriale di dettaglio su specifici temi ed oggetti a livello delle Unioni di comuni o per singoli comuni;
  - c) indagini demoscopiche su questioni rilevanti per il territorio bolognese o per parti di esso.
2. Gli uffici di cui al comma 1 elaborano annualmente un Piano di attività negli ambiti sopraindicati sulla base di specifico orientamento dell'Ufficio di Presidenza della Città metropolitana.
3. Le Unioni di comuni ed i Comuni singoli non associati aderenti si impegnano a collaborare con gli uffici integrati degli enti di cui al primo comma fornendo i dati disponibili e garantendo l'accesso alle proprie banche dati e agli archivi gestionali, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di tutela dei dati personali.
4. Per specifiche attività le Unioni ed i comuni aderenti possono collaborare funzionalmente con gli uffici di cui al primo comma indicando le proprie professionalità disponibili nei limiti della sostenibilità organizzativa ed economico finanziaria.
5. Le parti concordano di finalizzare la presente collaborazione anche alla realizzazione di una strategia di analisi statistica coordinata e di incontri formativi per l'aggiornamento professionale dei collaboratori interessati. Le parti intendono altresì razionalizzare, semplificare, armonizzare ed, ove possibile, unificare le

procedure amministrative inerenti le attività in oggetto.

### **Articolo 3 - Evoluzione della collaborazione**

1. Le parti concordano che la collaborazione oggetto del presente accordo possa evolvere - in base a specifica integrazione - in ufficio comune o in altre forme strutturate di collaborazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale citata in premessa, attraverso il conferimento, anche temporaneo, di unità di personale in dotazione presso i rispettivi enti.
2. Le parti si impegnano ad effettuare nell'ambito dell'attuale forma di collaborazione uno studio di fattibilità per la costituzione di un ufficio comune finalizzato a rendere specifici servizi in materia statistica e indagini demoscopiche, agli enti locali interessati dell'area metropolitana.
3. Gli enti locali interessati possono individuare ulteriori dipendenti dei loro organici da assegnare all'espletamento delle attività e dei servizi resi dall'ufficio comune in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza maturata.

### **Articolo 4 - Risorse finanziarie, umane e strumentali**

1. La presente collaborazione fra le parti non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti.
2. Con il presente accordo le parti intendono effettuare una condivisione delle professionalità presenti nei due enti e delle risorse strumentali disponibili per una gestione massimamente economica ed efficace delle funzioni assegnate. Le parti individuano con successivo atto i dipendenti dei rispettivi enti dotati delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività previste dall'accordo stabilendo i reciproci obblighi e garanzie; i dipendenti rimangono collocati nei diversi uffici come previsto dal modello organizzativo esistente nei rispettivi enti.
3. Le parti con l'atto di cui al comma precedente individuano un referente unico per le attività oggetto della presente collaborazione fra i propri dirigenti/funzionari in base alla professionalità posseduta. Il referente è competente all'attuazione del presente accordo e al coordinamento operativo delle attività in esso previste.
4. In caso di sviluppo del presente accordo nei modi stabiliti dall'articolo 3, i costi relativi al mantenimento e allo sviluppo dei servizi sono a carico degli enti aderenti. In tal caso gli enti aderenti provvedono al finanziamento delle spese sostenute e rendicontate annualmente, mediante un contributo forfettario annuale come specificamente e successivamente previsto in apposito atto.

### **Articolo 5 - Durata dell'accordo e recesso**

1. Il presente accordo scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa.
2. E' ammesso il recesso motivato da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta.

### **Articolo 6 - Giurisdizione e normativa applicabile**

1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs.

104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.

2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.

### **Art. 7 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano e dal Consiglio Comunale del Comune di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti<sup>2</sup>.

Bologna, data \_\_\_\_\_

Città metropolitana di Bologna - Il Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Comune di Bologna - Il Sindaco - Virginio Merola

Nuovo Circondario Imolese - Il Presidente - Daniele Manca

Unione Comuni Appennino Bolognese - Il Presidente - Romano Franchi

Unione Comuni Savena-Idice - Il Presidente - Gabriele Minghetti

Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Il Presidente - Massimo Bosso

Unione dell'Alto Reno - Il Presidente - Elena Torri

Unione Reno Galliera - Il Presidente - Belinda Gottardi

Unione Terre d'Acqua - Il Presidente - Emanuele Bassi

Unione Terre di Pianura - Il Presidente - Andrea Bottazzi

Comune di San Lazzaro di Savena - Il Sindaco - Isabella Conti

Comune di Molinella - Il Sindaco - Dario Mantovani

---

<sup>2</sup> ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente